

LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO, DELLE SCIENZE SOCIALI LINGUISTICO - "F. DE SANCTIS"- PATERNO'

IL D.Lgs. 81/08

Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Nei riguardi degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado.

**LA SCUOLA
E' UN LUOGO DI LAVORO**

Dott.Ing. Natale Saccone

IL D.Lgs. 81/08

**LE RESPONSABILITA'
DEI DIVERSI SOGGETTI
PROTAGONISTI DELLA
SICUREZZA**

Enti proprietari, dirigenti scolastici, docenti

IL D.Lgs. 81/08

COMPETE

AGLI ENTI PROPRIETARI

Enti Locali (Comuni e Province) così come

regolato dalla Legge 11 gennaio 1996, n. 23

e ai Soggetti Privati

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - *Luoghi di lavoro*

LA MESSA A NORMA

degli edifici scolastici

L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE
ordinaria e straordinaria

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - *Luoghi di lavoro*

Costituiscono dunque, precisi obblighi di legge per gli Enti proprietari non solo gli interventi strutturali e gli adeguamenti degli impianti elettrici, termici, ecc. ma anche la fornitura delle varie certificazioni di idoneità, agibilità e conformità.

Nella fattispecie se vi sono ritardi, carenze, inadempienze nello stato di conservazione degli edifici scolastici e delle strutture la responsabilità primaria è dell'ente proprietario, poiché questi adempimenti sono di sua stretta competenza.

Titolo I del D.Lgs. 81/08 – *Principi comuni*

Ai sensi dell'art. 18 comma 3

COMPETE agli **Enti Locali** (Comuni e Province)

“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, (.....), la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

Titolo I del D.Lgs. 81/08 – *Principi comuni*

Ai sensi dell'art. 18 comma 3

COMPETE agli **Enti Locali** (Comuni e Province)

“In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico”.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

**COMPETONO TUTTI GLI
ALTRI COMPITI E OBBLIGHI**

PREVISTI DAL D.Lgs. “81”

di tipo “gestionale”

“DATORE DI LAVORO”

Così individuato dal Decreto del Ministro dell'Istruzione 21 giugno 1996, n. 292

Art. 17 D.Lgs. 81/08

OBBLIGHI NON DELEGABILI

VALUTARE TUTTI I RISCHI

ELABORARE IL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI

INDIVIDUARE LE MISURE DI PREVENZIONE
E IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

OBBLIGHI NON DELEGABILI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DESIGNA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI
RISCHI**

Art. 18 D.Lgs. 81/08

ULTERIORI OBBLIGHI

ADOTTARE LE NECESSARIE

MISURE DI SICUREZZA DI NATURA

▶ **TECNICA**

▶ **ORGANIZZATIVA**

▶ **PROCEDURALE**

PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI

INOLTRE

DESIGNA

GLI ADDETTI AL SPP

NOMINA

IL MEDICO COMPETENTE

(se necessario)

INDIVIDUA

I PREPOSTI

ED ANCORA

DESIGNA GLI ADDETTI ALLE MISURE

- ▶ **DI GESTIONE DELLE EMERGENZE**
- ▶ **PRONTO SOCCORSO**
- ▶ **PREVENZIONE INCENDI**

Inoltre ai sensi degli artt. 36 e 37
del D.Lgs. 81/08

INFORMA E FORMA

**I LAVORATORI E LE
LAVORATRICI SUI RISCHI
PRESENTI**

per garantire le condizioni di sicurezza della scuola

Il Dirigente Scolastico

Interviene su:

- **ORGANIZZAZIONE IL LAVORO**
- **GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE**
- **ATTREZZATURE DI LAVORO E DI STUDIO**
- **VIDEOTERMINALI**
- **IGIENE, ECC.**

COME PREVISTO ALL'ART. 18 COMMA 3 DEL D. Lgs. 81/08

**SE NON EFFETTUATA
AUTOMATICAMENTE
DALL'ENTE OBBLIGATO
(ENTE PRIVATO O PUBBLICO)**

COME PREVISTO ALL'ART. 18 COMMA 3 DEL D. Lgs. 81/08

E' OBBLIGO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VERIFICARE E RICHIEDERE** I LAVORI NECESSARI ALL'ENTE PROPRIETARIO
- **L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE** ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI

COME PREVISTO ALL'ART. 18 COMMA 3 DEL D. Lgs. 81/08

Questi interventi, *si intendono assolti*, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

SCUOLA *più* SICURA

**QUALORA I RISCHI RISULTINO
ESSERE SUFFICIENTEMENTE
GRAVI DA RAPPRESENTARE
PREGIUDIZIO PER L'INCOLUMITA' DEGLI
UTENTI, DEI LAVORATORI E
DELL'INTEGRITA' DELL'AMBIENTE E
DELLA POPOLAZIONE**

SCUOLA *più* SICURA

**E' OBBLIGO
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
interdire l'accesso delle
persone ai luoghi o alle attività
pericolose**

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - *Luoghi di lavoro*

AULE DIDATTICHE

**MASSIMO AFFOLLAMENTO
CONSENTITO**

LE CLASSI

**DEVONO ESSERE
FORMATE DA UN CARICO
MASSIMO DI ALUNNI IN
FUNZIONE DELLE SUPERFICI E
DELLE RELATIVE
DESTINAZIONI**

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - *Luoghi di lavoro*

LE CLASSI

possono essere formate da un

minimo di 10 unità

con eventuale

variazione del 10%

in più del massimo.

(Legge 23/96 che rende ancora validi gli indici del DM 18/12/75 norme di edilizia scolastica)

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - *Luoghi di lavoro*

IL D.M. Interno 26/08/92 - *Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica* che fissa l'indice di

26 persone/aula

indice di massimo affollamento

ipotizzabile.

Norme che si integrano con le linee guida per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. (Circolare Ministero dell'Interno n. 4 del 1/3/2002)

Il Dirigente Scolastico

deve garantire in ogni modo agli alunni e all'utenza in generale, un ambiente confortevole, igienico e sicuro secondo i principi di qualità stabiliti per i servizi pubblici quali sono gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado.

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - *Luoghi di lavoro*

IL Dirigente Scolastico

nella formazione delle classi dovrà tenere conto della cubatura.

Ovvero l'indice minimo di **1,80 o 1,96 mq netti per alunno per 3 metri di altezza** riferito alle **aule**, conformemente al previsto indice minimo di 2 mq che ogni lavoratore deve avere.

(art. 6 del DPR nr. 303/56 così come modificato dall'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 242/96 – ex art. 33 del D.Lgs. 626/94)

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - *Luoghi di lavoro*

**Questi indici garantiscono
la cubatura necessaria per
garantire l'igiene** così come
dettato dalle norme di igiene
edilizia ai fini dell'abitabilità e/o
agibilità degli edifici.

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - *Luoghi di lavoro*

Questi incidi stabiliscono anche

l'affollamento massimo

ipotizzabile ai fini della efficace gestione delle emergenze e della evacuazione dell'edificio in modo sicuro, così come prevedono le vigenti normative per la prevenzione incendi.

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - *Luoghi di lavoro*

In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle norme regionali, possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel decreto del ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 29 del 2 febbraio 1976.

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - *Luoghi di lavoro*

Altri incidi utili da conoscere

Tabella 1 - INDICI STANDARD DI SUPERFICIE NETTA SCUOLA ELEMENTARE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	m ² /alunno
Attività didattiche: <ul style="list-style-type: none">• attività normali• attività interciclo	1,80 0,64
Indice di superficie totale alle attività didattiche	2,44
min	2,70
max	
Attività collettive: <ul style="list-style-type: none">• attività integrative e della comunità educativa• mensa e relativi servizi (*)	0,40 0,70
Attività complementari: <ul style="list-style-type: none">• biblioteca insegnanti	0,13
Indice di superficie netta globale	5,21
Indice di superficie max netta globale	5,58
Somma indici parziali	3,67
min	3,93
max	
Connettivo e servizi igienici (42% della somma precedente)	1,54
min	1,65
max	
Spazi per l'educazione fisica: <ul style="list-style-type: none">• palestra• servizi palestra, ecc tipo A1	330 mq (da 5 a 20 classi)
Spazi per la direzione didattica (se richiesti)	15 mq netti

(*) Con ipotesi del doppio turno refezione - **Legge 11 gennaio 1996, n. 23** - Norme per l'edilizia scolastica.

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - *Luoghi di lavoro*

Livelli minimi di intensità della luce (illuminamento) che devono essere assicurati:

AMBIENTI/ATTIVITA'	ILLUMINAMENTO	AMBIENTI/ATTIVITA'	ILLUMINAMENTO
Deposito di grossi materiali	10 lux	Uffici con VDT: ambiente di lavoro zona di digitazione lettura testi (illuminazione localizzata)	150-300 lux 200-350 lux 300-500 lux
Corridoi, scale e passaggi	20 lux	Sala riunioni	200-300 lux
Lavori: Grossolani Media finezza Fini Finissimi	40 lux 100 lux 200 lux 300 lux	Nelle aule L'occhio si trova in una condizione di benessere quando il campo visivo non presenta forti contrasti, pertanto lo stimolo visivo dovrebbe variare leggermente nello spazio e nel tempo. Tale variazione deve essere studiata in modo da attrarre lo sguardo dell'alunno verso i naturali centri di attenzione (piano lavoro, cattedra e lavagna). Evitare zone di elevata luminanza.	

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - *Luoghi di lavoro*

Temperatura dell'aria e microclima

Per i mesi estivi la temperatura dell'aria consigliata va da 24 a 27 °C [+1 °C], l'umidità relativa da 45 a 70%. Per i mesi invernali la temperatura varia da 18 a 22 °C [+1 °C] e l'umidità relativa da 45 a 70%. Per correlare adeguatamente le condizioni microclimatiche interne ai locali di lavoro rispetto le escursioni esterne, per evitare salti termici eccessivi e dannosi alla salute degli addetti, la differenza tra la temperatura interna e quella esterna, non dovrebbe essere > a 7 °C. Per quanto riguarda la velocità dell'aria, essa deve essere < a 0,15 m/sec sulla postazione di lavoro.

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

LE SCUOLE, (.....), che NON fanno uso deliberato di agenti biologici di cui all'allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, sono escluse dall'applicazione delle particolari procedure di prevenzione del rischio biologico, tuttavia devono osservare le misure generali di igiene ed effettuare la profilassi specifica quando necessario.

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

Nelle scuole dove si fa uso di **AGENTI CHIMICI** durante le attività di laboratorio, ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08, **i dirigenti scolastici sono tenuti a:**


- valutare i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalla presenza di tali agenti;
- indicare le misure di prevenzione e di protezione che devono essere osservate;
- progettare e organizzare i sistemi di lavoro;
- fornire attrezzature idonee;
- definire metodi di lavoro appropriati;
- definire misure di protezione individuali compresi i DPI

SCUOLA *più* SICURA

**LA RESPONSABILITA' DEL
DOCENTE**

**in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro**


SCUOLA *più* SICURA



Il Docente

è corrispondente alla figura di

Preposto



È responsabile degli alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile -
Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori (docenti - istruzione) e dei maestri d'arte (apprendistato)

SCUOLA *più* SICURA

“I precettori (**DOCENTI**)
e coloro che insegnano un mestiere o
un'arte **sono responsabili del danno** (art.
2056 C.C.) **cagionato** dal fatto illecito dei
loro allievi e apprendisti nel tempo in cui
sono sotto la loro vigilanza
(omessa vigilanza).....”

SCUOLA *più* SICURA

Il Docente

anche sotto l'aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, **ha l'obbligo giuridico di segnalare** ufficialmente e dettagliatamente **al superiore gerarchico** (dirigente scolastico), **le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (ex art. 20 c. 2 lett. e DI 81/08).**

Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere esente da responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale.